



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 176 LEGISLATURA N. IX

DE/PR/SGG 0 NC      Oggetto: Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR). Approvazione della proposta e trasmissione all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale ai fini del conseguimento dell'intesa prevista dall'art. 3 ter, comma 7, della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3

Prot. Segr. 107

Lunedì 5 febbraio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in Via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI     | Presidente     |
| - ANNA CASINI         | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA        | Assessore      |
| - LORETTA BRAVI       | Assessore      |
| - FABRIZIO CESETTI    | Assessore      |
| - MORENO PIERONI      | Assessore      |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore      |

Constato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR). Approvazione della proposta e trasmissione all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale ai fini del conseguimento dell'intesa prevista dall'art. 3 ter, comma 7, della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione Performance e sistema statistico dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole del dirigente della Posizione di Funzione Performance e sistema statistico di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello steso dirigente che dalla deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTA** la proposta di deliberazione del Segretario generale;

**VISTO** l'art.28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag.1;

**DELIBERA**

- di approvare la proposta di "Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR)" allegata al presente atto di cui è parte integrante (Allegato A);
- di trasmettere la proposta all'Assemblea legislativa regionale – Ufficio di presidenza ai fini del conseguimento dell'intesa prevista dall'art. 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3.

II SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldi)

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

L. 08/03/1999 n. 50

L.29/07/2003 n. 229

L.R. 16/02/2015 n.3

L.R. 10/07/2017 n. 23

**MOTIVAZIONE**

La Regione con la legge regionale n. 3 del 16/02/2015, così come modificata dalla L.R. n. 23/2017, ha normato gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione regionale individuando all'art 3 ter, comma 6 tra questi strumenti anche l'analisi preventiva d'impatto denominata - Analisi di impatto della regolazione (AIR) e l'Analisi tecnico normativa -ATN.

L'art. 3 ter, comma 7 della citata norma regionale demanda alla Giunta regionale e all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa il compito di disciplinare d'intesa le modalità di redazione degli strumenti individuati al precedente comma 6.

L'art 8 della L.R. 10 luglio 2017 n. 23 prevede che la disciplina d'intesa delle modalità di redazione dell'ATN e dell'AIR sia completata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, avvenuta il 04/08/2017, della stessa legge.

In attuazione di tale compito la P.F. Performance e sistema statistico, in collaborazione con la PF Produzione legislativa, ha redatto la proposta concernente le "Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR). Art. 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3" che costituisce, quale allegato, parte integrante della presente delibera.

Il documento rappresenta la proposta di disciplina degli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione regionale da redigere d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale ai sensi dell'art 3 ter, comma 7 L.R. 16/02/205 n. 3.

Il documento è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle linee guida sugli strumenti per il ciclo della regolazione redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi nonché della realtà e delle esigenze organizzative della Regione.

La sistematizzazione operata attraverso l'inquadramento giuridico degli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione è stata basata sul riconoscimento dell'Air come processo suddiviso in più fasi che utilizza un sistema integrato di metodologie a supporto della decisione politica e che va necessariamente circoscritto ai provvedimenti più significativi da selezionare sulla base di criteri di esclusione definiti dal regolamento allegato al presente atto e da inserire nell'Agenda Normativa.

Elemento imprescindibile del processo AIR è la consultazione che attraversa orizzontalmente tutte le fasi dell'analisi e viene utilizzata per rilevare direttamente le esigenze, ascol-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tando destinatari ed esperti, per valutare il grado di accoglimento delle opzioni, per verificare gli effetti delle stesse nonché per la raccolta di dati utili ai fini dell'analisi economica.

Il documento predisposto, oltre ad esplicitare le modalità organizzative di svolgimento dell'analisi, ha individuato il contenuto della documentazione finale Air che deve essere allegata al provvedimento normativo al momento della presentazione in Giunta per l'approvazione e deve essere trasmessa all'Assemblea legislativa quale allegato alla proposta di legge.

Tale documento riserva uno specifico articolo all'individuazione delle competenze in merito alla redazione dell'Analisi tecnica normativa – ATN, all'indicazione degli atti che devono essere accompagnati da ATN nonché all'individuazione del contenuto del documento finale ATN da allegare allo schema dell'atto normativo proposto.

Le modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR), contenute nell'allegato A, sono state esaminate positivamente dal Comitato di direzione nella seduta del 15 dicembre 2017.

La sottoscritta in relazione alla presente proposta dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**PROPOSTA**

Sulla base di quanto premesso, si propone quanto segue:

- di approvare la proposta di "Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR)" allegata al presente atto di cui è parte integrante (Allegato A);
- di trasmettere la proposta all'Assemblea legislativa regionale – Ufficio di presidenza ai fini del conseguimento dell'intesa prevista dall'art. 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Stefania Baldassari)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  
PERFORMANCE E SISTEMA STATISTICO**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente  
(Stefania Baldassari)

**PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presenta deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Segretario Generale  
(Deborah Giraldi)

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta  
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

**Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR). Art. 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa)**

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 3 ter, comma 7, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), sono individuate le modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR).

Art. 2

(Agenda normativa)

1. All'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale approva l'Agenda normativa, nella quale sono individuati gli atti normativi da sottoporre all'AIR in coerenza con le priorità definite dalle linee programmatiche di governo e dagli atti programmatori regionali. L'Agenda è aggiornata con cadenza annuale.

2. L'Agenda normativa della Giunta regionale è formata sulla base delle proposte del Comitato di direzione di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), presentate dal Segretario generale. Nella formulazione delle proposte, il Comitato di direzione è coadiuvato dalle strutture organizzative regionali competenti in AIR e in materia legislativa.

3. L'AIR è riservata alle iniziative normative di impatto significativo sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali o sulle pubbliche amministrazioni.

4. La significatività dell'impatto è valutata in relazione alla numerosità dei destinatari, alla dimensione territoriale, all'entità degli effetti finanziari, economici, sociali e degli oneri amministrativi da introdurre, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

5. Non sono comunque soggette ad AIR le iniziative normative concernenti:

- a) lo Statuto regionale;
- b) la materia elettorale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) il bilancio di previsione, variazioni e assestamento di bilancio e rendiconti;
- d) il mero recepimento di norme europee;
- e) le proposte di legge urgenti, comprese quelle di cui all'articolo 88 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche.

Art. 3  
(ATN)

1. Per le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale, l'ATN di cui all'articolo 4 della l.r. 3/2015 è effettuata dalla struttura organizzativa regionale competente in materia legislativa.
2. Per le proposte di legge diverse da quelle indicate al comma 1, l'ATN è effettuata dalla struttura assembleare di supporto ai processi normativi entro il termine previsto per la votazione della proposta in sede referente. Sulle proposte di legge abbinate, l'ATN è effettuata sul testo base o sul testo unificato.
3. Non sono accompagnate da ATN le proposte di cui all'articolo 2, comma 5, lettere c) ed e).
4. Dello svolgimento dell'ATN e dei risultati della stessa viene dato conto nella scheda formulata secondo il modello di cui all'Allegato 2. La scheda è allegata allo schema dell'atto normativo iscritto all'ordine del giorno della Giunta, e trasmessa all'Assemblea legislativa quale allegato alla proposta.
5. Per le proposte di legge sottoposte ad AIR di competenza della Giunta regionale, l'ATN è svolta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d).

Art. 4  
(Scheda AIR)

1. L'AIR, come definita dall'articolo 5 della l.r. 3/2015, è effettuata dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 e si conclude con la redazione di una scheda, formulata secondo il modello di cui all'Allegato 1, contenente i seguenti elementi:
- a) contesto socio-economico e obiettivi dell'intervento di regolamentazione;
  - b) procedure di consultazione precedenti l'intervento;
  - c) valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione;
  - d) opzioni alternative all'intervento regolatorio;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- e) giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto principalmente sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI);
- f) incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale nonché sulle politiche giovanili;
- g) modalità attuative dell'intervento di regolamentazione;
- h) rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

2. La scheda AIR è allegata, unitamente alla scheda ATN, allo schema dell'atto normativo iscritto all'ordine del giorno della Giunta, e trasmessa all'Assemblea legislativa quale allegato alla proposta di legge.

Art. 5

(Gruppo di lavoro AIR)

1. Il supporto tecnico per l'effettuazione dell'AIR e la redazione della relativa scheda, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 23 (Modifiche alla l.r. 16 febbraio 2015 n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa"), è fornito da un gruppo di lavoro multidisciplinare formato da:

- a) il dirigente apicale della struttura organizzativa regionale proponente l'atto normativo o suo delegato;
- b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia legislativa o suo delegato;
- c) un dirigente dell'Assemblea legislativa competente per materia o suo delegato;
- d) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di AIR o suo delegato;
- e) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di statistica o suo delegato;
- f) un componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144), se costituito.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 è nominato dal Segretario generale che può integrarlo in relazione alle materie oggetto di analisi.

3. Il gruppo di lavoro espleta anche le consultazioni di cui all'articolo 6 ed elabora la scheda AIR formulata secondo il modello di cui all'Allegato 1 sull'attività svolta.

4. Nell'ambito del gruppo di lavoro di cui al comma 1, in particolare:

- a) il dirigente apicale della struttura organizzativa regionale proponente l'atto normativo ha la responsabilità della redazione della proposta di legge completa della

CB





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- scheda AIR, mette a disposizione personale esperto appositamente formato e cura l'aspetto finanziario unitamente alle strutture regionali competenti in materia di bilancio;
- b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di AIR effettua il coordinamento degli standard metodologici e qualitativi utilizzati dal gruppo di lavoro, coopera alla messa a punto della documentazione finale e affina gli strumenti metodologici per le valutazioni AIR;
  - c) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di statistica fornisce la consulenza metodologico-statistica al gruppo di lavoro, individua e organizza le fonti informative, realizza eventuali specifiche indagini statistiche e di customer satisfaction per le consultazioni;
  - d) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia legislativa fornisce consulenza giuridica al gruppo di lavoro, assiste il dirigente apicale della struttura organizzativa regionale proponente l'atto nella redazione della proposta di legge per quanto riguarda gli aspetti normativi e di drafting e redige la scheda ATN formulata secondo il modello di cui all'Allegato 2.

Art. 6  
(Consultazioni)

1. Le consultazioni, quale strumento funzionale all'AIR, sono finalizzate all'acquisizione di elementi informativi e valutativi sugli effetti dell'iniziativa normativa con particolare riferimento ai cittadini e alle MPMI e sono espletate, salvi i casi di urgenza, utilizzando anche le tecnologie informatiche utili al più ampio e rapido svolgersi delle stesse.
2. Le consultazioni possono essere aperte, se rivolte a chiunque possa avere interesse a parteciparvi, o ristrette, se rivolte a soggetti predefiniti in base agli interessi coinvolti.
3. Nel caso di consultazioni aperte, la Regione pubblica in un'apposita sezione del sito dedicato allo Sportello per la semplificazione di cui alla l.r.3/2015, un documento preliminare sull'iniziativa normativa. Chiunque vi abbia interesse può inviare commenti per via telematica entro un termine congruo, comunque non inferiore a quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, sempre che non sussistano ragioni di riservatezza.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7

(Disposizione di prima applicazione)

1. Nel corso della legislatura attuale la Giunta regionale avvia la formazione del personale dipendente da adibire allo svolgimento dell'AIR ed entro il 30 Giugno 2018 presenta l'Agenda normativa in cui viene individuata almeno una proposta di legge da sottoporre ad AIR.

43



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

SCHEDA AIR

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

**Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

Contesto in cui si inserisce l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le motivazioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende raggiungere.

**Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Consultazioni effettuate con i destinatari pubblici e privati dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguite, i soggetti consultati e le risultanze emerse ai fini dell'analisi d'impatto.

**Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione**

Valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i possibili effetti di tale scelta, in particolare riguardo ai destinatari e agli obiettivi.

**Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

Opzioni alternative di intervento regolatorio, inclusa quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione. Illustrazione dei risultati della comparazione tra le opzioni esaminate, eventualmente basata anche sulla stima degli effetti attesi.

**Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle MPMI**

Descrizione dell'intervento regolatorio selezionato: svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta (per i destinatari diretti e indiretti), individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese, nonché indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, inseriti o eliminati a carico di cittadini e imprese (per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla Pubblica Amministrazione).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, nonché sulle politiche per particolari categorie di soggetti**

Verifica della coerenza e compatibilità dell'opzione prescelta con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati. Valutazione dell'eventuale impatto della proposta normativa sulle politiche volte a favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e / o delle donne.

**Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

Individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, delle eventuali azioni per la pubblicità dell'intervento, degli strumenti e delle modalità per il controllo e il monitoraggio dello stesso, nonché dei meccanismi eventualmente previsti per la sua revisione.

**Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Valutazione del rispetto del livello minimo di regolazione comunitaria e della coerenza dell'opzione proposta con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi, se non strettamente necessari, esponendo le eventuali circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende strettamente necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.

43



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

**Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale**

Verifica del rispetto dell'ordinamento UE ed in particolare i principi in materia di libera concorrenza; verifica dell'esistenza di procedure di infrazione sulla tematica oggetto di regolazione; disamina delle linee prevalenti della giurisprudenza europea in materia.

**Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali**

Definizione del quadro normativo nazionale in materia. Indicazione della materia o delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione in cui appare rientrare la proposta e la sua coerenza con le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale su medesimo oggetto e individuazione di eventuali giudizi di costituzionalità pendenti.

**Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale**

Verifica del rispetto dei principi contenuti nello Statuto regionale.

**Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti**

Definizione del quadro normativo regionale in cui l'intervento si inserisce. Valutazione dell'esistenza di norme di pari contenuto confliggenti e della possibilità di coordinare l'intervento con le disposizioni in vigore.

Verifica dell'impatto sulle competenze regolamentari delle autonomie locali.

**Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa**

Verifica della possibilità di inserire eventuali misure di semplificazione procedimentale; verifica delle semplificazioni procedurali, delle motivazioni che hanno portato a introdurre aggravamenti procedurali e della tecnica redazionale dell'intervento (testo nuovo, novella, ecc...); definizione della tipologia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

degli eventuali provvedimenti attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro attuazione.

**Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter**

Verifica dell'esistenza di proposte di legge o emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti a perseguire le medesime finalità.

43

4